Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1174.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 18 aprile 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Radiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare de' posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 9. — VILLA

Repertorio n. 159

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, questo giorno 18 del mese di aprile, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Università al civico n. 12, dinanzi a me dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926, consigliere in ruolo dell'Università degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 12 gennaio 1961, n. 23, registro 30 e alla presenza dei signori:

dott. Franco Quarantelli, nato a Noceto (Parma) il 28 dicembre 1935 e il sig. Ugo Anghinetti, nato a Cortile S. Martino (Parma) il 9 marzo 1912; testimoni idonei al termini di legge, e da me personalmente conosciuti si sono costituiti i signori:

prof Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Parma, a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 13 febbraio 1961, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

dott. Giovanni Poli, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 6 novembre 1909, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di commissario prefettizio degli Ospedali riuniti di Parma in conformità alla deliberazione commissariale in data 1° febbraio 1961, n 67, approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 22 marzo 1961, n. 1122/1120, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

ed assistito dal direttore amministrativo dell'ente dottor Ugo Testi, nato ad Arezzo il 2 aprile 1909;

Premesso

che l'art. 27 dello statuto dell'Università degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della « Radiologia », il quale a norma del vigente ordinamento didattico è obbligatorio per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che a conclusione di precedenti intese gli Ospedali riuniti di Parma, con la sopracitata deliberazione hanno deliberato di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di radiologia;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, con le rispettive deliberazioni in data 27 gennaio 1961, 2 febbraio 1961, e 13 febbraio 1961, che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante sotto le lettere *C*); *D*); e *A*), già citata hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma;

mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, sarà istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della « Radiologia ».

Art. 2.

Gli Ospedali riuniti di Parma si obbligano a versare all'Università degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di Radiologia di cui all'art. 1, il necessario contributo annuo di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) per il periodo di venti anni consecutivi di cui al successivo art. 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso, contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione dell'Istituto di radiologia e del radium degli ospedali stessi.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma L. 3.200.000, risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di Radiologia, gli Ospedali riuniti di Parma verseranno annualmente all'Università, in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma, si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Parma, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Radiologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Parma verserà altresì annualmente allo Stato, con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma di L. 640.000 prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso la Università degli studi di Parma, del professore titolare della cattedra di Radiologia e si intenderà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi;

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione;

d) se venga a cessare per qualsiasi causa la direzione gratuita dell'Istituto di radiologia e del radium degli Ospedali riuniti di Parma, ad opera del titolare della cattedra di Radiologia.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Radiologia si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Parma sarà registrata in esenzione da tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in unico esemplare.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

A richiesta degli interessati io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. tre di carta in complessive pagine sette e parte dell'ottava e stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni ai comparenti stessi, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

Firmati: Dott. Giovanni Poli - Prof. Gian Carlo Venturini - Dott. Ugo Testi - Dott. Franco Quarantelli - Signor Ugo Anghinetti - Dott. Gian Paolo Usberti

Registrato a Parma il 22 aprile 1961 al n. 119, vol. 2/71 M.E. Esatte lire: gratis.

Il direttore: f.to BARBATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1175.

Modifica della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, numero 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 117, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1949, registro n. 30, foglio n. 95, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Visto l'articolo unico del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 859, con il quale il dottor ing. Francesco Tozzi è stato chiamato a far parte della Commissione anzidetta, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 848, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 86, foglio n. 22, con il quale il dott. ing. Federico Firpo, direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato chiamato a far parte della Commissione anzidetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. ing. Federico Firpo e del dott. ing. Francesco Tozzi, collocati a riposo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Federico Firpo cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Il dott. ing. Paolo Carlucci, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte, dal 13 settembre 1961, della Commissione medesima.

Art. 2

Il dott. ing. Francesco Tozzi cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, a decorrere dal 1° luglio 1961.

L'ispettore capo superiore dott ing. Ruggero Ruggieri è chiamato a far parte, dal 13 settembre 1961, della Commissione medesima, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada Tartano-ponte del Desco (Forcola), in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 61022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1960, n. 292, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Sondrio e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada: Tartano-ponte del Desco (Forcola) di km. 12 che non è stata classificata con il citato decreto 29 settembre 1960, n. 61022;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada: Tartano-ponte del Desco (Forcola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di prima categoria, con sede in Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1957, con il quale il Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), è stato classificato di prima categoria, ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 26 luglio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, di prima categoria, con sede in Lugo (Ravenna), composto di n. 71 articoli, qui allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Monte di credito su pegno - Banca del Monte di Lugo

STATUTO

TITOLO I
ORIGINE - SEDE - SCOPI - PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di Lugo (Ravenna) fu promosso nel 1541 da Padre Maria Andrea da Imola, sorse per decisione del comune di Lugo il 1° ottobre 1544 e cominciò a funzionare il 28 aprile 1546. Fra i suoi principali benefattori si annoverano: Giannantonio Magnapassi (1586), Carlo Lugaresi (1618), Orazio Poveromini (1658).

E' stato assegnato alla 1ª categoria dei Monti di credito su pegno con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 maggio 1957.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e della Romagna.

Ha personalità giuridica e la sua attività è regolata dalle leggi e regolamenti disciplinanti i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

E' denominato Monte di credito su pegno di Lugo, ha sede in Lugo, corso Garibaldi n. 11 e nella gestione del credito ordinario, può aggiungere a tale denominazione quella di Banca del Monte di Lugo.

Art. 3.

Il Monte ha per scopo di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno di cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale, di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

L'Istituto riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura in conformità alle leggi vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli e per le sopravvenienze passive;
e) da altri fondi costituiti o da costituirsi per scopi particolari.

Art. 5.

Il Monte ha durata indefinita e potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui opera il Monte.

TITOLO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - COLLEGIO SINDACALE - DIRETTORE E PERSONALE

Art. 6.

Sono organi del Monte:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio sindacale;
d) il direttore.

Capo I
Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati a termini di legge.

I consiglieri sono nominati:
uno dell'Amministrazione del comune di Lugo;
uno dall'Amministrazione della provincia di Ravenna;
uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna.

Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La nomina dei Consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche locali e fra gli esperti in materia di economia e finanza. I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi causa prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti enti e restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori. Nel caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione, unico competente ad accettarle.

La designazione non importa rappresentanza, nel Consiglio del Monte, degli Organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:
a) i cittadini residenti fuori della zona d'azione del Monte;
b) le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;
c) gli impiegati e funzionari delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, Provincie e Comuni;
d) coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli stessi Istituti;
e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte com-

merciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle stesse condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui al comma precedente;

f) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito, operanti nella zona d'azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso; nè i parenti e gli affini, rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso, dei sindaci, del direttore, dei funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni o nei casi di incompatibilità di cui sopra saranno dichiarati decaduti d'ufficio o dal Consiglio di amministrazione, il quale, a mezzo del presidente, prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, verso l'Istituto.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, debbono estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio od alla scadenza delle medesime, quando essa sia minore di tale termine.

Decorso tale periodo, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio.

La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Monte.

In particolare ed in via esemplificativa esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e contratti aziendali per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle condizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui rendiconti annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sulla vendita e sull'acquisto di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia, nel l'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla formalità per l'emissione dei libretti e dei buoni fruttiferi, sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

16) sulla determinazione del tasso di interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti, in conformità alle vigenti disposizioni;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali disponibili;

18) sulle operazioni di cui all'art. 57;

19) sulla partecipazione ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, e sulla nomina di rappresentanti del Monte in seno all'Amministrazione degli Istituti od Enti stessi promossi o creati dallo Stato,

20) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e sui compensi ai membri del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

21) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

22) sulle transazioni.

Art. 11.

Al presidente, al vice-presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e del Comitato di sconto o per gli altri incarichi che fossero a loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Spetta inoltre ai membri del Consiglio, il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio, di massima, si riunisce una volta la settimana, il giorno fisso prestabilito, in funzione di Comitato di sconto; una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o allorchè gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Le adunanze sono convocate dal presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e agli effetti dell'art. 15, ne sarà data contemporanea comunicazione ai sindaci.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente, e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; mancando entrambi dal consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano chi fa parte del Consiglio da maggior tempo. In caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal direttore, che partecipa alle sedute, funge da segretario e redige i verbali.

Nelle sedute segrete funziona da segretario il consigliere designato dal presidente. Vi partecipano esclusivamente i consiglieri.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. Si deve considerare respinta la proposta che non abbia ottenuto il voto favorevole di oltre metà dei presenti.

E' vietato ai membri del Consiglio di prendere parte a riunioni e a deliberazioni riguardanti affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado, o enti da costoro amministrati.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Capo II

Presidente

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto.

Esso convoca e presiede le adunanze del Consiglio e le eventuali Commissioni consultive e di sconto; sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni consigliari; provvede, sulle direttive di tali deliberazioni, all'amministrazione ordinaria dell'Istituto in conformità alle disposizioni del regolamento, delle norme generali e delle discipline interne.

Nei casi di assoluta e di improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio,

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alla surrogazione da farsi a favore di terzi; alla annotazione di inefficacia delle trascrizioni e alla sostituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice-presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza del presidente e garantisce la validità della legale rappresentanza del Monte a norma dello statuto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'Amministrazione, a dirigenti, funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà, e può inoltre delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio del Monte.

Capo III
Collegio sindacale.

Art. 15.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria.

Essi sono nominati:

due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, alla quale il Monte appartiene;

uno dall'Amministrazione comunale di Lugo.

Qualora la nomina non avvenisse entro un mese dalla richiesta del Monte, vi provvederà la Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e possono essere riconfermati.

I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dalla legge e quelle previste dall'art. 8 nonchè quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del presente statuto, riguardanti i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti su apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

Il Consiglio di amministrazione del Monte può determinare ogni anno il compenso da assegnarsi al Collegio dei sindaci, tenendo conto delle disposizioni generali vigenti in materia.

Capo IV
Direttore e personale.

Art. 16.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che vi provvede mediante pubblico concorso o per chiamata.

Il direttore interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in funzione di Comitato di sconto e alle riunioni di eventuali Commissioni di sconto con voto deliberativo; può inoltre partecipare, pure con voto deliberativo, alle adunanze delle Commissioni consultive costituite ai sensi dell'art. 10 n. 6 del presente statuto.

Il direttore dirige, sorveglia ed istruisce gli affari tutti del Monte e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dall'Amministrazione pubblica o privata e in genere tutti gli atti e documenti inerenti alla ordinaria amministrazione, inoltre compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in ogni caso il presidente. Egli ha pure la facoltà di trarre assegni sulle anticipazioni ed altri conti aperti presso l'Istituto di emissione.

Firma inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio riunito sia in forma ordinaria, che in funzione di Comitato di sconto, ed ogni dichiarazione o provvedimento.

Il direttore è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio. Ordina ispezioni e verifiche presso i servizi dell'Istituto e delle Dipendenze.

Deve inoltre dar pareri e formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti che riguardano il personale stesso, come ad esempio, nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

In caso di assenza od impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi le firma di chi sostituisce il direttore fa prova di assenza od impedimento.

Art. 17.

Il personale del Monte è nominato dal Consiglio di amministrazione, su parere del direttore.

In appositi regolamenti organici o contratti di lavoro, verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie e le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare i diritti ed i doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli Organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con l'Istituto prestiti contro cessioni di stipendio.

TITOLO III
DEPOSITI

Art. 19.

Il Monte riceve in deposito fruttifero qualunque somma, il cui importo non sia inferiore alle cento lire.

Art. 20.

Il Monte a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;
b) nominativi, ma pagabili al portatore;
c) al portatore.

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:

a) a risparmio ordinario;
b) a piccolo risparmio;
c) a piccolo risparmio speciale;
d) a risparmio vincolato;
e) contro buoni fruttiferi;
f) in conto corrente.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare e agli aventi diritto del libretto.

Art. 23.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare e per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

I vincoli a condizione devono essere di gradimento del Monte.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte e, pertanto, il relativo credito pagabile all'esibitore, che è considerato legittimo possessore.

Ove, però, sia stato notificato al Monte, ai sensi di legge, il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

I libretti al portatore si iscrivono ad un nome, motto o leggenda, indicato dal depositante.

Il libretto al portatore è sempre titolo al portatore, anche quando sia contrassegnato da un nome e come tale si cede con la semplice tradizione, ed il relativo credito viene, a norma della richiesta, pagato all'esibitore, che si considera come il legittimo possessore del libretto; senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 26.

Il tasso d'interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 27.

I libretti debbono, normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 28.

I rimborsi vengono consentiti, previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri del Monte, costituiscono titolo di scarico a favore del Monte medesimo.

Il Monte sospende il rimborso dei depositi quando il libretto risulta alterato, quando esista un fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione regolarmente eseguito e quando vi sia controversia sui diritti a succedere, legalmente notificata, oppure per richiesta dell'autorità giudiziaria.

La sospensione può essere altresì applicata per i libretti nominativi, quando vi sia dubbio sull'identità del presentatore con il titolare del libretto e non consti la legale rappresentanza delle persone, nè la regolarità dei titoli presentati, o quando pur sussistendo la legalità del credito o la identità delle persone, questi risulti incapace.

La sospensione ha luogo per i libretti nominativi nei casi di sequestro o di pignoramento ed in quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto dei crediti rappresentati da libretti nominativi ma pagabili al portatore o da libretti al portatore, ancorchè aventi indicazioni di un nome o di un motto.

Art. 29.

Le somme iscritte sui libretti, che da trenta anni non siano stati presentati per alcuna operazione o registrazione, col compimento del trentennio cessano di produrre interessi. I depositi sopra i libretti del Monte si ritengono imprescrittibili.

Art. 30.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano, per il rilascio dei duplicati, le disposizioni legislative in vigore.

Peraltro il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari, in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, le emissioni di duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 31.

I rimborsi sui libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso previsti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di concedere rimborsi entro termini di preavviso più brevi di quelli fissati dall'anzidetto regolamento od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 32.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone od enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

Art. 33.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dal Monte.

Art. 34.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie sopra indicate, essi perderanno il diritto dell'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Quando, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a secondo dell'importo, nella corrispondente categoria di depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso, in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 35.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto. Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso su depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di tasso e di vincolo e gli eventuali versamenti successivi e dei prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 36.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 37.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi e con l'osservanza delle condizioni a norma di carattere generale vigenti in materia.

Art. 38.

Il Monte accetta depositi in conto corrente, corrispondendo sui medesimi un tasso minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni vanno tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di deposito.

Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni annesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 39.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni, i cui moduli sono somministrati dal Monte.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IV
PRESTITI SU PEGNO DI COSE MOBILI

Art. 40.

Il Monte effettua prestiti contro pegno di oggetti d'oro e argento, pietre preziose ed oggetti preziosi in genere e di oggetti diversi (in genere qualsiasi oggetto o merce avente un valore commerciale prontamente realizzabile, esclusi quelli ritenuti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, facilmente frangibili o deteriorabili oppure pericolosi o fuori commercio).

Art. 41.

In particolare non si accettano come pegno:

a) i commestibili e liquidi di qualsiasi sorte;

b) i cappelli tanto da uomo che da donna;

c) gli ombrelli, le scarpe e gli abiti usati;

d) gli effetti di biancheria o vestiario marcati col bollo di pubblici stabilimenti;

e) divise ed equipaggiamenti militari e abiti religiosi; paramenti sacri ed oggetti di culto;

f) le monete aventi corso legale;

g) gli oggetti d'arte in quanto non abbiano un valore intrinseco;

h) gli oggetti fragili e facilmente deperibili;

i) gli effetti facilmente infiammabili;

l) qualsiasi oggetto di dimensioni e di peso tali da non essere facilmente maneggiabile e collocabile nei locali di conservazione;

m) gli oggetti che non siano puliti ed in buon stato di conservazione;

n) in genere le cose che l'Amministrazione intendesse rifiutare nell'interesse del Monte, in specie quando abbia fondato motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 42.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 43.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza firmata dal direttore o da un funzionario od impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore.

Essa è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome. Deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 47 relativo allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 44.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissata dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i 4/5 (quattro quinti) del valore di stima, fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i 2/3 (due terzi) del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non della metà, di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto di pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 45.

La durata del prestito è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pignorante, ed a insindacabile giudizio dello stimatore, il prestito può essere accordato per la durata di mesi tre.

Possono essere ammessi fino a sei rinnovamenti per le operazioni della durata di sei mesi, e fino a dodici rinnovazioni per quelle della durata di tre mesi.

La rinnovazione sia totale che parziale potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 46.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata all'atto del riscatto, della domanda di rinnovazione o della vendita del pegno. Saranno conteggiati mese per mese, considerato per compiuto il mese incominciato. I mesi si calcolano tutti di trenta giorni.

E' a carico del prestatario qualsiasi imposta o tassa presente e futura che colpisca i capitali prestati o i relativi proventi.

Art. 47.

In casi di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 10.000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato della polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

La stessa precedura di che al comma secondo del presente articolo, può essere autorizzata dal direttore, anzichè dal Consiglio di amministrazione, quando l'importo della polizza non supera le L. 5000.

Art. 48.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, e parimenti chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Gli oggetti impegnati non possono essere soggetti a fermo, sequestro, pignoramento.

Qualora l'autorità giudiziaria, unica competente a disporre siffattamente, ordini il fermo di oggetti costituiti in pegno, essi rimarranno presso il Monte a disposizione, per essere consegnati secondo i provvedimenti definitivi emanati dall'autorità medesima, previo pagamento al Monte di quanto sia dovuto a termine del comma precedente.

In caso di urgenza possono validamente ordinare il fermo di oggetti costituiti in pegno anche gli ufficiali di pubblica sicurezza ma ciò soltanto in via provvisoria ed in attesa del provvedimento definitivo da parte del magistrato.

Art. 49.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti, dati in pegno, da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza, non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore. Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme o da altri insetti o animali.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati dall'articolo 42 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del

prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 50.

I pegni non riscattati o rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno 5 giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 51.

Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posto all'asta anticipatamente. La decisione in merito spetta al Monte che, in caso di accoglimento della domanda, fisserà la data dell'incanto.

Art. 52.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitano il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente.

Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono.

A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

L'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazioni.

Art. 54.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un dipendente del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazioni del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 55.

Il Monte non risponde dei difetti sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura o qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 56.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale interesse ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi.

Trascorso tale termine la somma residuale è devoluta al Monte in aumento del fondo di riserva.

TITOLO V

IMPIEGHI ED OPERAZIONI VARIE

Art. 57.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) in sovvenzioni su pegno in conformità delle disposizioni contenute nel titolo IV del presente statuto;

b) in anticipazioni e riporti contro pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

c) in acquisto di titoli di cui alla lettera *b*);

d) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *b*);

e) in operazioni cambiarie;

f) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

g) in aperture di credito in conto corrente con almeno due firme d'obbligo e, con le limitazioni di cui all'art. 59, con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

h) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *b*) o da cambiali;

i) in operazioni di credito agrario di esercizio e di credito agrario di miglioramento in conformità alle vigenti disposizioni;

l) in operazioni di credito a favore dell'artigianato in conformità alle disposizioni in vigore;

m) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

n) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *m*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

o) in acquisti di credito verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o di convenzioni, la cui durata non ecceda gli anni venti;

p) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci o cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in costituzioni di cauzioni in titoli o mediante fidejussioni, per conto di terzi, con le limitazioni previste dall'art. 59;

r) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e degli altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

s) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi o garantiti dallo Stato;

u) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, le Casse postali, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle norme generali vigenti in materia;

Art. 58.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci, di note di pegno o di cose mobili, di cui alla lettera *p*), dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in pegno.

Lo scarto del valore della merce potrà essere ulteriormente ridotto, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Le norme relative allo scarto del valore non sono applicabili alle merci conferite agli ammassi per le vendite collettive disposte dallo Stato e per le merci aventi prezzo ufficiale.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci in garanzia diminuisca in modo da non dare

al Monte la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro dieci giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della somma ottenuta in anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei dieci giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte senza altre formalità potrà far vendere tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale, interesse e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà, invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto spettanti al Monte, anche in dipendenza di altre operazioni, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno.

L'Istituto si intende esonerato dall'obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia e così da qualsiasi obbligo conseguente.

Art. 59.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, nel limite massimo di fido di L. 250.000 per ciascuna persona od Ente.

L'ammontare delle sovvenzioni cambiarie ad una sola firma e delle aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista non possono superare, complessivamente considerate, il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da Società o Ditte quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patti di riservato dominio in favore della Società o Ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa decurtazione e anche senza, eccezionalmente.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge stessa.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe da concedersi, caso per caso dall'Organo di vigilanza. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè delle operazioni soggette al limite stesso si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

Le aperture di credito in conto corrente hanno la durata di sei mesi e possono essere rinnovate.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Potranno essere costituite cauzioni per conto terzi in titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 57 e prestate fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dal presente articolo.

Art. 60.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte stesso certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise al Monte e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro. Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in una unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi in mutui, conti correnti ipotecari, cambiali ipotecarie, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere complessivamente il quindici per cento del capitale amministrato (patrimonio e depositi).

Le somme da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, (le quali ultime non debbono comunque superare il 5%) non deve eccedere il quindici per cento dei capitali amministrati.

I mutui chirografari ad Enti morali, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni quindici.

Art. 61.

Il Monte riceve a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avendo riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli, può essere semplice o amministrata.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso, all'atto della costituzione del deposito.

Art. 62.

Il Monte può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 63.

Il Monte con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può compiere inoltre le seguenti operazioni:

a) assumere servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria nonchè servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) accettare e concedere servizi di corrispondenza di o con altri Istituti di credito, Monti e Casse di risparmio;

c) assumere servizi di incasso effetti, eseguire riscossioni e, previa totale copertura, pagamenti per conto terzi, inerenti alle funzioni ed ai servizi bancari in genere;

d) eseguire operazioni di compra-vendita di titoli o divise per conto di terzi previa totale copertura;

e) emettere assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane nonchè assegni circolari per conto di Istituti di credito di notevole importanza;

f) effettuare operazioni in cambi in conformità alle vigenti disposizioni;

g) partecipare con quota di minoranza e previo consenso dell'Organo di vigilanza, a società che abbiano per scopo l'istituzione, l'acquisto, la gestione e l'amministrazione di Magazzini generali e servizi di custodia merci;

h) assumere la gestione ed amministrazione di patrimoni;

i) assumere la gestione di altri Monti di credito su pegno previo ottenimento del benestare dell'Organo di vigilanza;

l) compiere tutte le operazioni che per legge venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno di 1ª categoria espressamente in deroga agli statuti.

Art. 64.

Il Monte può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni, inoltre può accendere riporti su titoli di proprietà; dei quali può effettuare anche la vendita.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 e nel presente articolo.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 65.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio il rendiconto circonstanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio all'aumento del fondo di riserva ordinario e del fondo di garanzia federale ed i rimanenti decimi alle erogazioni di beneficienza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 66.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67.

Chiunque compia operazioni col Monte ed entri con esso in relazione deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento ed è tenuto all'osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Art. 68.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore dell'Istituto, garantiscono per integrale loro valore qualsiasi altro credito, diretto od indiretto, dell'Istituto stesso verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Esistendo diversi conti fra l'Istituto ed i suoi contraenti, si deve in qualunque caso ritenere che detti conti rappresentano un unico rapporto di debito e di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata da essi contraenti fino dall'apertura dei conti stessi e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso il Monte.

Art. 69.

Ad ogni effetto di legge, si intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 70.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni generali di legge in materia.

Art. 71.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Direttore — *Il Presidente*

Visto: *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(7007)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1961.

Nuovo regolamento di procedura e funzionamento delle Commissioni per la soluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1961, n. 342, concernente la nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'esito della perizia di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, effettuata dai due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario speciale e dal titolare della coltivazione, quando tra le parti non sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, oppure sulle detrazioni per le tare ed il fuori classe, deve risultare da un verbale di perizia, sottoscritto dalle parti e dai loro periti di fiducia.

Detto verbale, redatto in due esemplari, dei quali uno è trattenuto dal concessionario e l'altro dal coltivatore, deve contenere le seguenti notizie:

a) data di redazione;

b) denominazione, sede della ditta concessionaria e numero di licenza;

c) sede del magazzino generale o del magazzino sussidiario in cui viene effettuato il ricevimento e la perizia del prodotto sciolto;

d) generalità del coltivatore e numero di serie;

e) varietà del prodotto e peso lordo;

f) tare (per umidità e materiale eterogeneo), fuori classe, quantitativi di tabacco distrutto, peso netto, classifica concordata con l'indicazione del prezzo unitario di ciascuna classe, percentuale di maggiorazione o minorazione in relazione alla bontà del prodotto per le varietà per le quali sono previste, e sovraprezzi per impiego;

g) dichiarazione vincolativa per le parti a termini dell'art. 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

h) eventuali osservazioni ritenute utili;

i) indicazione della residenza delle parti e dei loro periti di fiducia.

Art. 2.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, nell'anzidetto verbale di perizia — che diviene così verbale di non concordata perizia — saranno omesse le indicazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) inserendo, nello spazio riservato alla lettera *h*), i singoli elementi della valutazione fatta da ciascun perito, con l'espressa dichiarazione che non è stato raggiunto l'accordo.

Art. 3.

La partita di tabacco oggetto di controversia è custodita in apposito locale, che ogni ditta concessionaria deve predisporre a questo scopo, capace di contenere almeno il dieci per cento del tabacco normalmente ritirato dal concessionario.

Nello stesso locale possono essere depositate più partite di tabacco, anche di diversi coltivatori, purchè siano tenute distinte. Il locale deve essere chiuso e la chiave conservata dal competente capo zona.

Dove non esiste un locale sufficiente per il deposito delle partite oggetto di controversia, queste sono custodite nel magazzino generale e debbono essere distinte l'una dall'altra, contrassegnate e sistemate in modo da evitare pericolo di confusione o di manomissione.

Dal giorno della non concordata perizia e fino a quando la Commissione non ha effettuato la valutazione, il coltivatore ha diritto di accedere nel locale dove è custodito il tabacco, per apportare ad esso le cure di uso necessarie per la sua conservazione, esclusi i trattamenti con caloriferi.

Art. 4.

Il locale da adibire a deposito delle partite oggetto di controversia deve essere dichiarato idoneo, a termini del precedente art. 3, dalla competente Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi.

Art. 5.

La domanda di convocazione della Commissione di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, può essere sottoscritta da una sola delle parti o da entrambe.

Detta domanda deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale alla Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi competente per territorio, a cura del concessionario anche se sottoscritta dal solo coltivatore, nel termine perentorio di due giorni dalla data del verbale di non concordata perizia. Alla domanda il concessionario deve unire l'originale del verbale di non concordata perizia nonchè il deposito delle spese di procedura e funzionamento della Commissione, il cui ammontare deve essere anticipato dal concessionario stesso.

Nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente, fa fede la data risultante dal timbro a calendario apposto dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi all'atto della presentazione della medesima; nel caso, invece, che la domanda venga spedita a mezzo del servizio postale, fa fede la data risultante dal timbro applicato dall'Ufficio postale mittente sulla ricevuta della raccomandata.

Il concessionario, qualora non presenti o non spedisca nel termine suindicato la domanda di convocazione della Commissione o non provveda ad effettuare il deposito di cui al precedente secondo comma, è tenuto, in attesa che decida l'autorità giudiziaria, a pagare provvisoriamente il prezzo proposto dal perito designato dal coltivatore, con le detrazioni da questo consentite.

Art. 6.

L'ammontare del deposito per le spese di procedura e funzionamento della Commissione viene annualmente fissato — all'inizio di ogni campagna — da ciascun direttore compartimentale per la coltivazione dei tabacchi e preventivamente comunicato dal direttore stesso alle Ditte concessionarie ed alla sede centrale delle Associazioni di categoria a carattere nazionale.

Art. 7.

Il direttore del Compartimento per la coltivazione dei tabacchi, entro i tre giorni successivi alla data in cui è pervenuta alla Direzione la domanda di convocazione della Commissione, data che deve risultare dal timbro a calendario della Direzione stessa, provvede:

a) alla designazione del presidente della Commissione, scegliendolo nell'elenco dei funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il 31 agosto di ciascun anno o negli Albi professionali dei dottori in agraria e periti agrari;

b) alla designazione del segretario della Commissione, scegliendolo tra gli impiegati degli Uffici della Direzione;

c) a fissare la data e il luogo di riunione della Commissione. Tale riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla data della designazione del presidente.

La notifica ai componenti la Commissione ed alle parti nella loro residenza è fatta dalla Direzione compartimentale per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato per la convocazione della Commissione. La residenza per la notifica è, per i periti e per le parti, quella indicata nel verbale di non concordata perizia e, per il presidente, quella indicata negli albi professionali qualora questi sia un libero professionista, o quella d'ufficio qualora questi sia un impiegato dell'Amministrazione.

Art. 8.

Le parti hanno facoltà di assistere alla perizia nel luogo e nel giorno fissato per la convocazione della Commissione, senza alcuna possibilità di intervento nella perizia stessa.

Dopo la valutazione fatta dalla Commissione, la partita oggetto di controversia potrà subito essere messa in lavorazione.

Il verbale di perizia redatto dalla Commissione deve essere conforme a quello previsto dal precedente art. 1, dando atto, nello spazio riservato alla lettera *h*), degli estremi del verbale di non concordata perizia e di quelli della domanda di convocazione.

Detto verbale è redatto in un unico esemplare e sottoscritto dai membri della Commissione. Ove alcuno di essi ricusi di sottoscriverlo, ne è fatta menzione e la perizia è valida purchè sottoscritta dalla maggioranza.

In relazione alla valutazione del prodotto, la Commissione determina anche a quale delle parti ed in quale proporzione debbono far carico le spese di procedimento, comprese le relative indennità.

Sia il verbale di perizia che la nota relativa alla ripartizione delle spese sono consegnati dal segretario della Commissione al proprio direttore del Compartimento per la coltivazione dei tabacchi.

Art. 9.

Il direttore del Compartimento notifica alle parti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nella residenza indicata nel verbale di non concordata perizia, il risultato della perizia della Commissione.

Egli liquida contemporaneamente le spese di procedura e di funzionamento della Commissione, comprese in esse le spese sostenute dalla Direzione.

Il concessionario, al quale viene restituita l'eccedenza del deposito versato, è autorizzato a trattenere sul prezzo dei tabacchi le spese poste a carico del coltivatore.

Art. 10.

Al presidente della Commissione spetta, per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da periziare,

l'indennità di L. 200 con un minimo di lire 3.000 per ogni perizia.

La misura di tale indennità può essere modificata con decreto del Ministro per le finanze.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella attribuita al presidente della Commissione.

Le indennità sono a carico delle parti; queste sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dal presidente e dal segretario della Commissione per le perizie fuori sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in località viciniori per la perizia di varie partite oggetto di controversia, il presidente della Commissione indica al direttore del Compartimento quale deve essere la ripartizione delle spese sostenute.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della perizia da parte della Commissione, viene trattenuto sul deposito l'importo delle spese già sostenute nonchè quello delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti o se le parti non abbiano in tempo utile dato notizia ai membri della Commissione, nella residenza ove è stata eseguita la notifica concernente la convocazione della Commissione, ed al direttore del Compartimento, della loro intenzione di desistere dalla contestazione medesima. Le spese e le eventuali indennità sono in tal caso addebitate alle parti in eguale misura.

Se nel giorno fissato per la convocazione della Commissione, uno o entrambi i membri della Commissione risultano assenti, senza che ne sia stata data notizia al direttore del Compartimento, al presidente ed all'altro membro nel caso di assenza di uno solo, con le modalità di cui al comma precedente, le spese e le eventuali indennità saranno addebitate a quella delle parti il cui perito di fiducia non si è presentato o ad ambedue le parti, in egual misura, se risultano assenti entrambi.

In ogni caso, la liquidazione delle spese è effettuata dal direttore del Compartimento per la coltivazione dei tabacchi, competente per la convocazione della Commissione.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1961
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 213. — MONACELLI

(7652)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.

Periodi medi di occupazione mensile per le Cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori di varie Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini ippotrasportatori e autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Avellino:

Carovana facchini di Montella: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1959.

Bologna:

Gruppo facchini di San Giorgio di Piano: giornate 18.

Catania:

Carovana carico e scarico « Santa Barbara » di Paternò: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1960;

Cooperativa impresa trasporti « C.I.T. » di Viagrande: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1958.

Ferrara:

Carovana piccoli autotrasportatori di Ferrara: giornate 13.

Milano:

Carovana facchini « Vigevano » di Milano: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1960.

Reggio Emilia:

Carovana facchini frigorifero di Rubiera: giornate 25, decorrenza 1° settembre 1960;

Carovana facchini di San Polo d'Enza: giornate 17, decorrenza 1° giugno 1960;

Carovana facchini « Carfac » di Veggia di Casalgrande: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1960;

Gruppo birocciai di Guastalla: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1960.

Roma:

Carovana autotrasportatori derrate alimentari e merci varie di Roma: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana facchini e mulattieri « Carpineto Romano » di Roma: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1960;

Carovana facchini Colombo « CO.FA.COL. » di Roma: giornate 24, decorrenza 1° settembre 1960.

Venezia:

Compagnia « Altobello » carico e scarico cernita prodotti ortofrutticoli: giornate 15 decorrenza 21 maggio 1960.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il Ministro: SULLO

(7642)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni senza visita medica, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compaguia francese di assicurazioni « L'Union », intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La rappresentanza per l'Italia con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a dodici mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazioni a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 8 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo:

Tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 settembre 1954);

Tariffa 11 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 settembre 1954);

Tariffa n. 11 A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1954);

Tariffa n. 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanea certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 febbraio 1955);

Tariffa n. 12 U, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine dei periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 febbraio 1955);

Tariffa 12 (5), 12 (10), relativa all'assicurazione quinquennale e decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1954);

Tariffa 12 (2), relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanea certe, pagabili in rate mensili posticipate in caso di morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro il biennio di durata contrattuale e fino al termine del biennio stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 febbraio 1955).

Roma, addì 8 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di terreno sito in Corato (Bari).

Con decreto n. 300.8/62876, in data 7 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Amministrazione comunale di Corato (Bari) del terreno, sito in Corato, piazza Cellini, della superficie di mq. 1494, distinto in catasto comune di Corato partita 1799, foglio n. 32, par. 4771, delimitato dalle vie Canova, Morgigni, Morelli, Doria, Farinata e Pier Capponi e del periziato valore di L. 17.928.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7576)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7610)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 76.306.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 394, l'Amministrazione comunale di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.020.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7613)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Salento (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.041.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7611)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di Manziana (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7612)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Mandela (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.916.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7614)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Gavignano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.606.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7616)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Bellegra (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.992.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7617)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Bracciano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.209.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7618)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Gaiba (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7619)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Bosaro (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7620)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7621)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 382, l'Amministrazione comunale di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7622)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di Vicovaro (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.991.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7623)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di S. Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7625)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Segni (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7624)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di Sacrofano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7626)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Rocca S. Stefano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7627)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7629)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Riano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.197.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7630)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.217.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7628)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Poli (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7631)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Nespolo (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.011.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7632)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7633)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.927.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effttuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7634)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Monterontondo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7635)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7637)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Marano Equo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.803.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7636)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Allumiere (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.443.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7638)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Affile (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.530.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7639)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Roccantica (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.018.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7640)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Garganica », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1961 la Società cooperativa agricola « La Garganica », con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita con atto del notaio Giuliani in data 12 dicembre 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Scarimboli Celestino.

(7509)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti in data 25 ottobre 1961, registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 73, è stato disposto nei confronti della ditta IMMOBILIARE AGRICOLA SOCIETA' ANONIMA, con sede in Firenze:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3907, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 12.29.35);

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(7380)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1961, n. 6321/4225, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1961 (registro n. 23 Agricoltura, foglio 141), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in complessive L. 10.259.646 (lire diecimilioniduecentocinquantanovemilaseicentoquarantasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro dei comuni di Caulonia e di Roccella Jonica (Reggio Calabria), nei confronti della ditta CARAFA Gennaro fu Vincenzo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3247 e n. 3248, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 7.750.000, già complessivamente liquidato con i decreti ministeriali 3 ottobre 1960, n. 6127/4031 e n. 6128/4032 (*Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 21 dicembre 1960) — nella misura di L. 2.509.646.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 985.213 (lire novecentottantacinquemiladuecentotredici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.490.000 (lire tremilioniquattrocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1961, n. 6256/4160, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1961 (registro n. 23 Agricoltura, foglio 136) è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 12.060.074 (lire dodicimilionisessantamilasettantaquattro), l'indennità per i terreni — al netto delle particelle numeri 11, 15, 30, 31, 36, 33, 39, 40 del foglio 7, e n. 5 del foglio 8, di complessivi ettari 105.91.40, per i quali non è stata rivolta istanza di rivalutazione — espropriati in agro del comune di Celico (Cosenza) nei confronti della ditta LUPINACCI Luigi fu Stanislao, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 5.865.000, già liquidato per i medesimi terreni con decreto ministeriale 15 ottobre 1957, n. 3153/1057 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958) — nella misura di L. 6.195.074.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3.011.078 (lire tremilioniundicimilasettantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.205.000 (lire novemilioniduecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 13 giugno 1961.

(7456)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1961, n. 6270/4174, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1961, registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 135, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in lire 15.400.463,20 (lire quindicimilioniquattrocentomilaquattrocentosessantatre e cent. 20), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tuscania (Viterbo), della superficie di ettari 195.24.55 nei confronti della ditta DE PARRI Lauro fu Domenico e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.585.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954) nella misura di L. 2.815.463,20.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 1.202.391 (lire unmilioneduecentoduemilatrecentonovantuno).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.015.000 (lire quattromilioniquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961 e n. 116 del del 12 maggio 1961.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1961, n. 6320/4224, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1961, registro numero 23 Agricoltura, foglio n. 137, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 12.054.187 (lire dodicimilionicinquantaquattromilacentottantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 88.58.57 nei confronti della SOCIETA' ANONIMA « TENUTA CARCARELLO », con sede in Civitavecchia, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1952, n. 1203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 19 settembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 6.795.000, già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1955) nella misura di L. 5.259.187.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 2.294.401 (lire duemilioniduecentonovantaquattromilaquattrocentouno).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.545.000 (lire settemilionicinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 6 luglio 1961.

(7398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 20 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,61	620,60	620,67	620,60	620,60	620,60
$ Can.	599,64	599,50	599,50	599,50	598,75	599,72	599,92	599,65	599,70	599,75
Fr. Sv.	143,48	143,57	143,55	143,56	143,53	143,50	143,58	143,50	143,49	143,55
Kr. D.	90,09	90,10	90,11	90,10	90,05	90,07	90,105	90,10	90,08	90,03
Kr. N.	87,16	87,17	87,18	87,16	87,20	87,17	87,18	87,15	87,17	87,15
Kr. Sv.	120,08	120,08	120,11	120,115	120,05	120,08	120,115	120,05	120,08	120,08
Fol.	172,32	172,32	172,30	172,315	172,35	172,35	172,35	172,30	172,35	172,35
Fr. B.	12,46	12,47	12,4710	12,47	12,47	12,47	12,4705	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,41	126,40	126,43	126,4215	126,30	126,40	126,42	126,45	126,41	126,40
Lst.	1747,10	1747,15	1747,25	1747,20	1747,05	1747,10	1747,30	1747,10	1747,10	1747,25
Dm. occ.	155,02	155,015	155,02	155,05	155,03	155,03	155,05	155 —	155,03	155,02
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,04	24,03875	24 —	24,03	24,03875	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,77	21,77	21,83	21,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 20 novembre 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	100 —
Id. 3,50 % 1902	100 —
Id. 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % 1936	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,30

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	599,71
1 Franco svizzero	143,57
1 Corona danese	90,102
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,115
1 Fiorino olandese	172,332

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,424
1 Lira sterlina	1747,25
1 Marco germanico	155,05
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,776

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 24ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario, Credito comunale e provinciale, emesse in dipendenza del decreto legislativo 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1961, sono state estratte le sottoindicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale:

Unitarie:
76, 77, 78, 79, 80, 291, 292, 293, 294, 295, 771, 772, 773, 774, 775, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2311, 2372, 2373, 2374, 2375, 3017, 3018, 3019, 3020, 3096, 3097, 3224, 3225, 3812, 3813, 3814, 3815.

Quintupli:
111, 112, 113, 114, 115, 136, 137, 138, 139, 140, 601, 602, 603, 604, 605, 651, 652, 653, 654, 655, 851, 852, 853, 854, 855, 1284, 1285, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1964, 1965, 2326, 2631, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 3041, 3255, 3256, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511.

Decupli:
82, 83, 84, 433, 434, 435, 577, 578, 579, 640, 641, 642, 829, 830, 831, 931, 932, 933, 1138, 1139, 1140, 1453, 1454, 1455, 1573, 1574, 1575, 1686, 2001, 2002, 2003, 2094, 2095, 2096, 2112, 2113, 2736, 2737, 2738, 2754, 2755, 2756, 2895, 2896, 2897, 3249, 3250, 3251, 3567, 3568, 3569, 3654.

Ventupli:
73, 74, 189, 190, 345, 346, 441, 442, 479, 480, 587, 588, 593, 594, 761, 762, 793, 794, 933, 934, 1549, 1550, 1592, 1663, 1664, 1729, 1730, 1771, 1772, 1891, 1892, 2071, 2072, 2207, 2208, 2247, 2248, 2373, 2374, 2479, 2480, 2497, 2655, 2656, 2975, 2976, 3475, 3476, 3493, 3494, 3495, 3496.

Cinquantupli:
23, 44, 49, 149, 195, 290, 356, 375, 643, 671, 707, 739, 740, 764, 826, 843, 1167, 1219, 1277, 1408, 1449, 1518, 1540, 1601, 1602, 1652, 1879, 1891, 1898, 1934, 1949, 2058, 2102, 2139, 2395, 2449, 2554, 2598, 2621, 2637, 2691, 2814, 2840, 2849, 2973, 3051, 3179, 3213, 3268.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1961.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1962 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo dell'Ufficio provinciale del tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le sezioni della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale.

Roma, addì 17 novembre 1961

Il direttore generale: NUVOLONI

(7733)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del territorio del Consorzio di bonifica Canale Corfinio in provincia di L'Aquila

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, al registro n. 22, foglio n. 345, è stato ampliato il territorio del Consorzio di bonifica Canale Corfinio con l'aggregazione di alcune zone della Vallata di Sulmona ricadenti nei territori dei comuni di Bugnara, Prezza, Roccacasale, Corfinio, Vittorito, Popoli, Pratola Peligna, Sulmona, Pacentro, Pettorano sul Gizio e Introdacqua, in provincia di L'Aquila.

Con lo stesso decreto sono state respinte n. 10 opposizioni presentate, in sede di pubblicazione della proposta di ampliamento, da parte di alcuni proprietari di terreni ricadenti nei comuni di Bugnara, Sulmona, Introdacqua e Pettorano sul Gizio.

(7649)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Firenze, della classe prima

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Firenze della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate e degli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 9 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(7581)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 aprile 1959, per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli), nell'ordine appresso indicato:

1. Campanelli dott. Giovanni . punti 89,16 su 132
2. Tossi dott. Carlo . » 87,69 »
3. Soardi dott. Mario » 85,52 »
4. Gaetti dott. Giuseppe . . » 84,25 »
5. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 83,08 »
6. Schiavina dott. Renato . . . » 82,04 »
7. Giambitto dott. Giuseppe . . » 81,77 »
8. Epifani dott. Francesco . » 81,57 »
9. Cirillo dott. Alfonso . . . » 81,20 »
10. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 80,55 »
11. Salvati dott. Arnaldo . . » 79,86 »
12. Di Palma dott. Leucio . . » 79,43 »
13. Quaralo Matteo . . . . . . » 78,83 »
14. De Virgiliis dott. Vito . . . . . » 78,81 »
15. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 78,42 »
16. Veneroso dott. Giuseppe . . . . » 77,45 »
17. Carboni dott. Quirino . . . . » 76,81 »
18. Piccaia dott. Matteo . . . . . . » 76,36 »
19. Bitetti dott. Giuseppe . . . . » 76,29 »
20. Quadri dott. Luigi . . . » 75,85 »
21. Bucciarelli dott. Sergio . . . . . punti 75,72 su 132
22. Aiello dott. Salvatore . . . . . » 74,29 »
23. Silvano dott. Guido . . . . » 74,10 »
24. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 74 — »
25. Eydoux dott. Ermanno . . . . . » 73,83 »
26. Russo Lucarelli Archita . . . . . » 72,02 »
27. Damiani Rocco . . . . » 71,50 »
28. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 71,45 »
29. Colonna Giovanni . . . . . . » 70,50 »
30. Gualtieri Francesco, art. 4, legge legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 70 — »
31. Condemi Bruno . . . . » 70 — »
32. Iacona dott. Giovanni . . . . . » 69,91 »
33. Salerno dott. Riccardo . . . . . » 69,88 »
34. Calvano Carlo . . . . » 69,58 »
35. Bonadio Giuseppe . . . . . . » 69,48 »
36. Panebianco dott. Gaetano . . . . » 69 — »
37. Panunzio Primiano . . . . . . » 68,35 »
38. Spezia Roberto . . . . » 67,50 »
39. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 66,55 »
40. Straticò Raffaele . . . . . . » 66,30 »
41. Volpe Michele . . . . » 66 — »
42. Grimaldi Sisto Antonio . . . . . » 64,02 »
43. Pennacchia Aurelio . . . . . . » 62 — »
44. Indelicato Antonio . . . . . . » 61,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(7583)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso, in data 20 gennaio 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1961 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale comunale di seconda classe vacante nel comune di Canicattì, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato . . . . punti 85,54 su 132
2. Bisulca dott. Carmelo . . . . . » 82,71 »
3. Lauria dott. Giuseppe . . . . . » 82,18 »
4. Augello dott. Fedele . . . . . » 80,50 »
5. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 78,93 »
6. Guttilla dott. Giuseppe . . . . . » 76,66 »
7. Schinco dott. Emilio . . . . . » 76,14 »
8. Zito dott. Francesco . . . . » 74,20 »
9. Monaco dott. Settimio . . . » 73,96 »
10. Colonna Giovanni . . . . » 73,50 »
11. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 72,87 »
12. Panebianco dott. Gaetano . . . » 72 — »
13. Venuti dott. Eustachio . . . . » 71,67 »
14. Bertinetti dott. Mario . . . . » 69,47 »
15. Di Pietro Giuseppe . . . . » 66,50 »
16. Indelicato Antonino . . . . » 66,29 »
17. Mancinelli dott. Olivero . . . . » 63,02 »
18. Cucchieri dott. Walter . . . . . » 62,93 »
19. Vaccarella dott. Giuseppe . . . . » 61,58 »
20. Repetti Pietro . . . . » 61,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(7582)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1961, registro n. 35, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. vet. s.p.e. Paita Gino.

Membri:

prof. Cilli Vittorio;
prof. Cella Filippo;
Colon. vet. s.p.e. Bernardini Oddo;
T. Col. vet. s.p.e. Conforti Giuseppe;
T. Col. vet. s.p.e. Cremonesi Giuseppe, membro supplente.

Direttore di sez. Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Eguali compensi saranno attribuiti al membro supplente qualora necessità contingenti richiedano il suo intervento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1961
Registro n. 24 difesa-Esercito, foglio n. 237

(7578)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 41, foglio n. 75, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 24 gennaio 1961, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Generale di brigata CC. s.p.e. Iavarone Domenico.

Membri:

Colonnello CC. s.p.e. Cappelli Aldo;
Tenente Colonnello CC. s.p.e. del Porto Gaetano;
Maggiore C.C. s.p.e. Lucarelli Luigi;
Maggiore CC. s.p.e. Sarti Bruno.

Segretario:

Consigliere di 2ª classe Cannella dott. Giovanni.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1961
Registro n. 25, foglio n. 115

(7579)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a milleduecentocinquanta posti di cantoniere in prova nel ruolo degli agenti stradali.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 9/10 del 31 ottobre 1961, è pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1961, n. 31287, (registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1961, al registro n. 5, foglio n. 276) con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a milleduecentocinquanta posti di cantoniere in prova nel ruolo degli agenti stradali dell'A.N.A.S., bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 12292.

(7584)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 5 e 6 del 1961 è pubblicato in data 10 novembre 1961 il decreto ministeriale 18 ottobre 1961, n. 10143, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1961 al registro n. 6, foglio n. 101, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3763, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 17 agosto 1960.

(7662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 8 marzo 1961, n. 5695, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1959;

Considerato che il prof. Bartolomeo Vezzoso, ispettore generale medico e componente la predetta Commissione è stato destinato ad altra sede e quindi si è trasferito da Siena;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rocchetto, medico provinciale di I classe è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 5695 dell'8 marzo 1961 in sostituzione del prof. Bartolomeo Vezzoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 8 novembre 1961

Il medico provinciale: FRACASSO

(7540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3390-*bis* del 30 giugno 1961, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Benevento ai candidati vincitori del concorso bandito con decreto del medico provinciale di Benevento n. 805 del 15 febbraio 1961;
Considerato che a seguito delle dimissioni dal posto, rassegnate dal dott. Corbo Nicolantonio, vincitore della condotta medica di Reino, quest'ultima sede si è resa vacante;
Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi preferenziali;
Vista la graduatoria dei candidati idonei approvata con decreto del medico provinciale di Benevento n. 3390 del 30 giugno 1961;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Di Massa Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta del comune di Reino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 3 novembre 1961

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 5439 dell'8 settembre 1961, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori;
Visto che il dott. Raffaele Pascoli, vincitore della condotta medica di Castelvittorio ed il dott. Francesco Aicardi, collocato in graduatoria dopo il predetto, regolarmente interpellato, hanno dichiarato di rinunziare alla condotta medesima;
Visto che il dott. Bernardo Garibbo, che segue in graduatoria al dott. Francesco Aicardi, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Castelvittorio;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 5439 dell'8 settembre 1961, il dott. Bernardo Garibbo è assegnato alla condotta medica del Comune di Castelvittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Imperia e del comune di Castelvittorio.

Imperia, addì 2 novembre 1961

Il medico provinciale: TRILLO

(7421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6833 del 27 marzo 1961, pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1958, alle ostetriche dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto del medico provinciale numero 23800 del 15 dicembre 1959;
Considerato che a seguito della rinuncia di alcune vincitrici occorre modificare il predetto decreto di assegnazione;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferenziali;
Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia delle candidate stesse;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle seguenti ostetriche che, regolarmente interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Azzara M. Antonia: Castellana S. « Calcarelli »;
2) Ferrante Maddalena: Torretta;
3) Gallo Marianna: Terrasini;
4) Martorana Pasqua: Camporeale;
5) Radici Rosaria: San Mauro Castelverde;
6) Verciglio' Caterina: Ciminna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 7 novembre 1961

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(7544)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.